

## **NORME TECNICHE – Allegato 3**

### **Norme generali per l'attuazione delle manifestazioni ufficiali delle razze caprine.**

#### **Art. 1**

Le manifestazioni ufficiali di cui all'art.17 del Disciplinare per l'attuazione dei Programmi genetici della specie caprina sono:

- a. Mostre e concorsi;
- b. Rassegne.

I regolamenti delle singole manifestazioni, approvati dall'UC, devono rispettare le disposizioni di cui ai successivi articoli.

#### **Art. 2**

Alle manifestazioni ufficiali delle razze caprine sono ammessi solamente caprini iscritti alla Sezione Principale o alla Sezione Supplementare Transitoria di cui all'art.9, commi 1 e 2 del Disciplinare per l'attuazione dei Programmi genetici della specie caprina.

La valutazione degli animali è affidata agli esperti di cui all'art.6 del Disciplinare per l'attuazione dei Programmi genetici della specie caprina.

### **MOSTRE E CONCORSI**

#### **Art. 3**

Le mostre e concorsi sono manifestazioni zootecniche realizzate allo scopo di mettere in evidenza i risultati conseguiti mediante l'attività di miglioramento o conservazione anche al fine di promuovere la valorizzazione commerciale dei riproduttori.

#### **Art. 4**

Le mostre ed i concorsi sono organizzati dall'Ufficio Centrale (UC), il quale può designare un proprio incaricato per vigilare sul loro corretto svolgimento.

Le mostre presentano tutte le sei categorie di maschi e femmine (Sezioni I e II) di cui al successivo art.6, mentre i concorsi ne presentano solo alcune.

Sia le mostre che i concorsi possono presentare le categorie di gruppo di cui al successivo art.6.

#### **Art. 5**

Per partecipare alle mostre e concorsi, gli allevatori devono inoltrare domanda all'Ufficio centrale o al soggetto dallo stesso designato con le modalità e nei termini stabiliti.

Con la presentazione della domanda d'iscrizione, l'allevatore accetta senza riserve il presente disciplinare e il regolamento della mostra o concorso.

Per essere ammessi alle mostre e concorsi, i caprini dovranno essere muniti dei certificati sanitari previsti dalla normativa sanitaria e dal regolamento della mostra. I soggetti ammessi alle mostre dovranno trovarsi nel luogo convenuto e rimanervi esposti per tutto il tempo stabilito dal regolamento di mostra.

#### **Art. 6**

Tutti i soggetti iscritti alla mostra o concorso sono elencati in un catalogo ufficiale.

Nel catalogo ufficiale figura il nome dell'allevatore, quello del proprietario attuale, la matricola, e la data di nascita del soggetto. Il catalogo della mostra o concorso può riportare anche altri eventuali dati anagrafici, morfologici e produttivi.

Potranno essere previste tutte o alcune delle seguenti sezioni e categorie:

## **SEZIONE I: MASCHI**

- 1<sup>a</sup> categoria becchi giovani da 6 a 12 mesi
- 2<sup>a</sup> categoria becchi da 12 a 24 mesi
- 3<sup>a</sup> categoria becchi oltre 24 mesi

## **SEZIONE II: FEMMINE**

- 4<sup>a</sup> categoria caprette dell'età minima di 6 mesi
- 5<sup>a</sup> categoria capre di 1° parto con lattazione in corso per le razze da latte
- 6<sup>a</sup> categoria capre di 2° parto ed oltre con lattazione in corso per le razze da latte

## **SEZIONE III: GRUPPI**

Vengono presentati gruppi di animali delle seguenti categorie in numero definito dal regolamento della mostra. Ciascun gruppo viene valutato premiando il valore medio dei soggetti che lo compongono e per la loro omogeneità.

- 1<sup>a</sup> categoria di gruppo: becchi giovani da 6 a 12 mesi
- 4<sup>a</sup> categoria di gruppo: caprette dell'età minima di 6 mesi
- 5<sup>a</sup> categoria di gruppo: capre di 1° parto con lattazione in corso per le razze da latte
- 6<sup>a</sup> categoria di gruppo: capre di 2° parto ed oltre con lattazione in corso per le razze da latte

### **Art.7**

Sulla base delle valutazioni morfologiche effettuate dagli esperti, vengono compilate le classifiche di merito secondo i criteri stabiliti dall'Ufficio Centrale. Al termine della valutazione e della compilazione delle classifiche di merito, la giuria procede alla proclamazione dei risultati.

### **Art.8**

La mostra o il concorso possono prevedere la compravendita dei riproduttori esposti. Le operazioni di compra-vendita si svolgeranno direttamente tra le parti senza interferenze o responsabilità di terzi. Il Comitato organizzatore della mostra-mercato potrà riscuotere un diritto di mercato sul prezzo dei riproduttori transati secondo quanto disposto dal regolamento della mostra.

## **RASSEGNE**

### **Art. 9**

Le rassegne sono manifestazioni zootecniche che vengono organizzate dall'Ufficio Centrale al fine di presentare ed esporre le razze dei programmi genetici gestiti da AssoNaPa.

### **Art. 10**

Gli allevatori interessati a partecipare alle rassegne devono inoltrare domanda all'UC secondo le modalità e nei termini indicati dall'Ufficio centrale. Con la presentazione della domanda d'iscrizione, l'allevatore accetta senza riserve il presente disciplinare.

Per essere ammessi alle rassegne, i caprini dovranno essere muniti dei certificati sanitari previsti dalla normativa sanitaria. I soggetti ammessi alle rassegne dovranno trovarsi nel luogo convenuto e rimanervi esposti per tutto il tempo stabilito.